

COMUNE DI VALSINNI

Prov. di Matera

Via Sicilia, 16 - C.A.P. 75029 Tel. 0835-818038 Fax 0835-817714 C.F./P. IVA 00315220772
PEC: comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l'esecuzione dell'appalto relativo ai *"Lavori di messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità rurale esistente a servizio delle aziende Agricole nelle Contrade San Cataldo - Scassafresca, San Giovanni, Castagna e Campanaro"* - D.G.R. n. 863 del 04.08.2017 — PSR Basilicata 2014-2020 - Bando Misura 4 – Sottomisura 4.3.1 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricolo e forestali"

CUP: J83D18000220002 - CIG: 7747226D21

Sommario

Premesse	2
Art. 1 – Amministrazione	2
Art. 2 – Oggetto dell'appalto	2
Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo	2
Art. 4 – Luogo di esecuzione	2
Art. 5 – Durata dell'appalto.....	2
Art. 7 – Richiesta chiarimenti e comunicazioni.....	3
Art. 8 – Pubblicazione atti di gara.....	3
Art. 9 – Soggetti ammessi a partecipare.....	3
Art. 10 – Requisiti e condizioni di partecipazione	4
Art. 11 – Sottoscrizione della documentazione	5
Art. 12 – Avvalimento.....	6
Art. 13 – Subappalto	6
Art. 14 – Registrazione al sistema AVCPASS	6
Art. 15 – Documento di gara unico europeo (DGUE)	7
Art. 16 – Cauzioni e garanzie richieste	7
Art. 17 – Sopralluogo	9
Art. 18 – Modalità di recapito dell'offerta.....	9
Art. 19 – Contenuto della BUSTA "A-Documentazione amministrativa"	10
Art. 20 – BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"	13
Art. 21 – Operazioni di gara.....	14
Art. 22 – Aggiudicazione definitiva e stipula contratto	15
Art. 23 – Soccorso istruttorio.....	15
Art. 24 – Sottoscrizione della documentazione	15
Art. 25 – Ulteriori disposizioni	16
Art. 26 – Definizione delle controversie.....	17
Art. 27 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti	17

Premesse

Questa Amministrazione, in esecuzione della determina a contrarre n. ____ del _____, intende procedere all'affidamento di cui in oggetto mediante la Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l'esecuzione dell'appalto relativo ai lavori **"Lavori di messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità rurale esistente a servizio delle aziende Agricole nelle Contrade San Cataldo - Scassafresca, San Giovanni, Castagna e Campanaro"**-
CUP: J83D18000220002 - CIG: 7747226D21

Art. 1 – Amministrazione

1) Comune di Valsinni (MT) Via Sicilia n. 16 – tel. 0835-818038 – pec: comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Francesco TAGLIENTE, Responsabile Area Tecnica del Comune di Valsinni (MT), a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1) L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i:

"Lavori di messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità rurale esistente a servizio delle aziende Agricole nelle Contrade San Cataldo - Scassafresca, San Giovanni, Castagna e Campanaro"

Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo

- 1) Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Codice.
- 2) I termini per la presentazione dell'offerta è ridotto, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.L. 50/2016, a 18 giorni.
- 3) L'importo, nonché il prezzo contrattuale derivante dall'aggiudicazione della presente procedura, è da intendersi stabilito a misura.

Art. 4 – Luogo di esecuzione

1) Comune di Valsinni (MT) – Contrade rurali.

Art. 5 – Durata dell'appalto

1) L'appalto ha durata di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 6 - IMPORTO DEI LAVORI:

Intervento	L'importo complessivo dei lavori posti a base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza)	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza
"Lavori di messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità rurale esistente a servizio delle aziende Agricole nelle Contrade San Cataldo - Scassafresca, San Giovanni, Castagna e Campanaro" – cat. OG3 classe I	€ 148.975,41	€ 4.350,00	€ 144.625,41

- 1) L'importo di aggiudicazione compensa tutto quanto necessario per la realizzazione dei lavori in appalto, per gli oneri diretti e indiretti.
- 2) Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta, offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.
- 3) L'appalto non è frazionabile.

Art. 7 – Richiesta chiarimenti e comunicazioni

- 1) Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it entro e non oltre tre giorni prima della scadenza della presentazione dell'offerta.
- 2) Le risposte ai quesiti, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, sono trasmessi agli operatori economici richiedenti non oltre tre giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte.
- 3) Tutte le informazioni riguardanti la gara, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento, le ammissioni e, quindi, l'aggiudicazione provvisoria saranno comunicate agli invitati.
- 4) La Stazione appaltante, contestualmente alla pubblicazione degli atti ex art. 29, comma 1, del Codice, dà avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, dei suddetti provvedimenti, secondo le disposizioni dell'art. 76 del Codice.
- 5) Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.
- 6) Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 7) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8) In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 8 – Pubblicazione atti di gara

- 1) Il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente www.comune.valsinni.mt.it
- 2) La documentazione di gara comprende:
 - a. Bando di gara;
 - b. Disciplinare di gara;
 - c. Schema di domanda di partecipazione (Modello 1);
 - d. Modello DGUE (Modello 2);
 - e. Schema di offerta economica (Modello 3);
 - f. Attestato di presa visione (Modello 4)

Art. 9 – Soggetti ammessi a partecipare

- 1) Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:
 - a. Gli operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - b. Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
 - c. Gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici

di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara;

- 2) In caso di consorzi o raggruppamento temporanei d'impresa (di seguito RTI) ovvero di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, va indicato il soggetto capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza; inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le parti dei lavori che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende espletare.

Art. 10 – Requisiti e condizioni di partecipazione

- 1) Ai fini della partecipazione al presente avviso, per gli operatori economici non devono sussistere:

- a. le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
- b. divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

- 2) Gli operatori economici devono dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 D.P.R. 207/10: "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000 (euro centocinquantamila), gli operatori economici in alternativa all'attestazione SOA devono dimostrare il **possesso dei requisiti di cui all'art. 90**, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento (cd. qualificazione semplificata), tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, come di seguito dettagliati:

- a) avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di ricezione della presente lettera d'invito, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nel precedente art. 3. e, pertanto;

Lavorazioni	Categoria	Importo (€)	
Strade, autostrade, ecc.	OG3	148.975,41	solo se non subappaltate

- b) avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

La comprova del suindicato requisito di qualificazione semplificata è fornita mediante certificati di lavori, riconducibili alle categorie di cui al precedente art. 6, eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati per ciascuna categoria alla precedente lett. a).

- 3) Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e di Consorzi:

- a.i requisiti di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di Consorzio, da tutti i consorziati che partecipano alla gara.
- 4) Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice:
- a.i requisiti di cui al comma 1) del presente articolo, e le altre condizioni di partecipazione, devono essere possedute dal consorzio e dai soggetti consorziati indicati come esecutori dell'appalto;
- 5) Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, può soddisfare le altre condizioni di partecipazione, utilizzando l'istituto dell'avvalimento. A tal fine il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 del Codice e rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
- 6) È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l'esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- 7) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- 8) Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 9) Nel caso di rifiuto od omissione delle informazioni richieste a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'Amministrazione esclude il concorrente e trasmette gli atti all'ANAC per le sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice.

Art. 11 – Sottoscrizione della documentazione

- 1) Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:
- a. da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
 - b. da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
 - c. dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese; in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
 - d. in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
 - e. in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.
- 2) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

- 3) Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 12 – Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 10, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la SA impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Art. 13 – Subappalto

- 1) Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché:
 - a. il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato;
 - b. il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 2) Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell'art. 105, comma 2, del Codice.
- 3) Il Comune procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13 del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti sono effettuati all'appaltatore che deve trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 14 – Registrazione al sistema AVCPASS

- 1) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, è effettuata acquisendo la documentazione comprovante, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

- 2) Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass (Servizi ad accesso riservato AVCPASS Operatore economico) e acquisire il "PASSOE", di cui all'art. 2, comma 3, lett b., della Deliberazione ANAC 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.
- 3) La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della Deliberazione ANAC 157/2016.
- 4) Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.
- 5) Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.

Art. 15 – Documento di gara unico europeo (DGUE)

- 1) Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE presente tra i documenti di gara, quale autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
- 2) In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma ed eventualmente per ogni subappaltatore indicato.
- 3) In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti ed eventualmente per ogni subappaltatore indicato, un DGUE distinto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.
- 4) In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate ed eventualmente per ogni subappaltatore indicato. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.
- 5) In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente, a pena di esclusione.

Art. 16 – Cauzioni e garanzie richieste

- 1) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93, comma 1, del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta e, quindi, pari ad **€ 2.979,51**.
- 2) L'importo indicato può essere ridotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, del Codice.
- 3) La garanzia provvisoria, intestata al Comune di Valsinni (MT), Via Sicilia n. 16, è costituita, a scelta del concorrente:
 - a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione con indicazione dell'oggetto della gara; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli

intermediari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

4) In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, deve essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore dell'Amministrazione.

5) In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa deve:

- a. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione, la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- c. avere validità per 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, nonché l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta del soggetto beneficiario, qualora, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- d. in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, deve riguardare ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- e. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori costituendo il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE.
- f. prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - iii. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
 - iv. la dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria in favore dell'Amministrazione per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice.

6) Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre è svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione o, nel caso di mancata aggiudicazione della gara, dalla relativa comunicazione resa a tutti i concorrenti.

- 7) In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione.
- 8) In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.
- 9) In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Art. 17 – Sopralluogo

Il sopralluogo presso le aree/gli immobili ove devono eseguirsi i lavori **è obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal **LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e fino al giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail/PEC **comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Tale attestato dovrà essere inserito nella busta “A – Documentazione amministrativa”.

Art. 18 – Modalità di recapito dell'offerta

- 1) Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualunque mezzo, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 GENNAIO 2019** al seguente indirizzo: Comune di Valsinni (MT), Via Sicilia n. 16 – 75029 Valsinni.
- 2) Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Valsinni con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
- 3) Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 4) L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
- 5) La Stazione Appaltante non tiene conto in alcun caso dei plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale, altresì, per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Per tali plichi non si procede all'apertura, risultando come non consegnati e sono riconsegnati al concorrente, previa richiesta scritta.

- 6) Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, P.IVA/codice fiscale, indirizzo sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata) e riportare la dicitura:

COMUNE DI VALSINNI
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI
“Lavori di messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione della viabilità rurale esistente a servizio delle aziende Agricole nelle Contrade San Cataldo - Scassafresca, San Giovanni, Castagna e Campanaro”
CUP: J83D18000220002 - CIG: 7747226D21

Scadenza: 18 GENNAIO 2019 - ore 12:00 – NON APRIRE

- 7) Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le suddette informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 8) La mancata indicazione sul plico del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta e/o l'apposizione di una indicazione totalmente errata o generica, costituiscono motivi di irricevibilità dello stesso.
- 9) Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- “BUSTA A - Documentazione amministrativa”;
 - “BUSTA B - Offerta economica”.
- 10) La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “BUSTA B - Offerta economica”, costituisce causa di esclusione.
- 11) La Stazione Appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 19 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta deve contenere esclusivamente un CD ROM al cui interno è riportata la documentazione di cui al punto 19.1 firmata digitalmente.

- 1) Nella “BUSTA A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- a. domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente su ogni pagina con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che

riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- b. DGUE, secondo le disposizioni dell'art. 15 del presente disciplinare;
- c. cauzione provvisoria, secondo le disposizioni del presente Disciplinare di gara. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e di allegare copia conforme della relativa certificazione;
- d. PASSOE, secondo le disposizioni del presente disciplinare;
- e. Attestato di presa visione
- f. nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- g. Dichiarazioni integrative. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.LGS 159/2011) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 4. (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
 5. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
 6. dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, (in caso di sopralluogo obbligatorio) come attestato dal certificato rilasciato dal Comune che si **allega**;
 7. dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 8. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 9. dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 10. dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 11. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SA a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

13. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 10/08/2018, n. 101, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito.

N.B. Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

2) Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella “BUSTA A - Documentazione amministrativa”.

a. per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

b. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
- ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

c. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

d. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:

- i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.

e. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

f. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- g. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Art. 20 – BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”

La busta deve contenere esclusivamente un CD ROM al cui interno è riportata la documentazione di cui al punto 18 firmata digitalmente.

- 1) La “BUSTA B – Schema di Offerta Economica” deve contenere l'offerta economica, redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 3 del presente disciplinare di gara.
- 2) L'offerta economica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.
- 3) A pena di esclusione, l'offerta economica non può essere superiore all'importo previsto a base di gara.
- 4) L'offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere il ribasso percentuale proposto per l'espletamento dei lavori con l'indicazione di tre cifre decimali, chiaramente indicato in lettere e cifre. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello più favorevole all'Amministrazione.
- 5) L'offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
- 6) L'offerta economica deve intendersi omnicomprensiva e include, comunque, tutte le spese e gli oneri che il concorrente deve sostenere per garantire una esecuzione contrattuale continuativa ed efficiente.
- 7) Tutti i valori, da esprimere anche in lettere, devono riportare al massimo tre cifre decimali. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello più favorevole all'Amministrazione.
- 8) Il prezzo, così determinato, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.
- 9) Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l'offerta economica deve specificare le parti dei lavori che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell'importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti.

- 10) La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del Codice.
- 11) Eventuali indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

Art. 21 – Operazioni di gara

- 1) La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per raggruppamento, è fissata per le ore **10,00 del giorno 21 GENNAIO 2019** presso la sede del Comune di Valsinni – Via Sicilia n. 16.
- 2) Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la stessa sede, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il profilo del committente.
- 3) Le varie fasi procedurali della gara sono espletate dal responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui all'art.31, commi 3 e 14 del Codice.
- 4) Sulla base della documentazione contenuta nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa", nella prima seduta pubblica, il responsabile del procedimento procede:
 - a. a verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità, della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
 - b. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a escludere dalla gara il consorzio e il consorziato;
 - c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo a escluderli dalla gara;
 - d. a escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - e. a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, le necessarie integrazioni e chiarimenti, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente disciplinare;
 - f. ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche, si procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
- 5) Il responsabile del procedimento, in seduta pubblica, procede all'apertura della "BUSTA B – Offerta economica" per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e per la lettura dei ribassi offerti.
- 6) Qualora il responsabile del procedimento accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte non formulate autonomamente, ovvero imputabili a un unico centro decisionale, procede all'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
- 7) All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, il responsabile del procedimento provvede alla formazione della graduatoria di gara.
- 8) Il responsabile del procedimento, in caso di esclusioni per false dichiarazioni o falsa documentazione, dispone l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e predispone l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 9) La valutazione della congruità dell'offerta è effettuata dal responsabile del procedimento per quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d), e), del Codice.

- 10) L'amministrazione procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse ex art. 97, comma 3-bis, del Codice. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci, l'amministrazione procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice.
- 11) In caso di uguale ribasso, l'aggiudicatario è individuato mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 12) All'esito delle operazioni di cui sopra, il responsabile del procedimento redige la proposta di aggiudicazione.

Art. 22 – Aggiudicazione definitiva e stipula contratto

- 1) L'Amministrazione provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara.
- 2) Nel caso in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
- 3) In caso di ulteriori impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al/ai concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
- 4) La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del Codice, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice.
- 5) L'aggiudicatario dell'appalto deve presentarsi alla data fissata dall'Amministrazione per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
- 6) Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.
- 7) Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali
- 8) In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.
- 9) E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 23 – Soccorso istruttorio

- 1) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.
- 2) In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- 3) In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Art. 24 – Sottoscrizione della documentazione

- 1) Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:

- a. da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
 - b. da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
 - c. dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese; in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
 - d. in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
 - e. in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.
- 2) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 3) Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 25 – Ulteriori disposizioni

- 1) L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
- 2) È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 3) L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 4) Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto è stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.
- 5) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 6) Nei casi indicati all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- 7) Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del Codice. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni contenute nello stesso voglia escludere dal diritto all'accesso ai sensi dell'art. 53 c. 5, lett. a), indicandone la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione il documento sarà soggetto al diritto di accesso. L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

- 8) Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, giurata dinnanzi a un'Autorità italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 26 – Definizione delle controversie

- 1) La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore è il foro di Matera in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

- 1) I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.
- 2) Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.
- 3) In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

VALSINNI, 31.12.2018

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

ing. FRANCESCO TAGLIENTE

